

Regolamento Unico di Gestione dei Fondi comuni di investimento armonizzati appartenenti al “Sistema Total Return” e al “Sistema Pepite”

A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.

Denominazione, tipologia e durata dei Fondi	Fondi comuni aperti armonizzati (di seguito i “Fondi”) denominati: Total Return Obbligazionario Total Return Pepite BRIC Pepite Fondi Pepite La durata di ciascun Fondo è fissata al 31/12/2050 salvo proroga, da assumersi con delibera dell’organo amministrativo della SGR almeno due anni prima della scadenza.
Società di Gestione del Risparmio	Total Return Società di Gestione del Risparmio S.p.A. (in forma abbreviata, Total Return SGR S.p.A., di seguito la “SGR”), con sede legale in Mantova, Piazza Anconetta n. 22 e dipendenza operativa in S. Biagio di Bagnolo S. Vito (MN), Via Catania, 1/O, iscritta al n. 187 dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998. Indirizzo Internet: www.totalreturn.it
Banca Depositaria	Banca Monte dei Paschi di Siena S.P.A. (di seguito, la “Banca Depositaria”), con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, iscritta al n. 1030 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia. Le funzioni di emissione e consegna dei certificati di partecipazione ai Fondi nonché quelle di rimborso delle quote sono svolte presso l’Ufficio Servizi Amministrativi Finanza, Via Rosellini n. 16, Milano. I prospetti contabili dei Fondi sono messi a disposizione del pubblico, entro trenta giorni dalla loro redazione, presso la sede della Banca Depositaria e le filiali della medesima situate nei capoluoghi di regione. Indirizzo Internet: www.mps.it
Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari	Il valore unitario della quota, espresso in Euro, è determinato dalla SGR con cadenza giornaliera, ad eccezione dei giorni di festività nazionale e/o di chiusura della Borsa nazionale, ed è pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”. Sul medesimo quotidiano è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare. È possibile rilevare il valore della quota dei Fondi anche sul sito Internet della SGR.

B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.

1. SCOPO, OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

1.1 PARTE SPECIFICA RELATIVA A CIASCUN FONDO

Total Return Obbligazionario

1. *Scopo.* Il Fondo è di tipo Obbligazionario Misto. Scopo del Fondo è soddisfare l'esigenza di chi vuole investire il capitale nel breve-medio periodo con un profilo di rischio medio e con l'obiettivo di perseguire la crescita del capitale nominale investito.

2. *Oggetto.* Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- obbligazioni;
- strumenti monetari;
- azioni;
- parti di OICR
- depositi bancari.

3. *Politica di investimento.* La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio prevalentemente orientata verso strumenti finanziari di natura obbligazionaria (che possono rappresentare anche il 100% del totale delle attività del Fondo) di emittenti sovrani, organismi internazionali e emittenti societari, prevalentemente a medio-alto merito di credito. La componente obbligazionaria del portafoglio ha una durata finanziaria (*duration*) media compresa tra 1 e 13 anni.

Il Fondo investe altresì in azioni, strumenti monetari e depositi bancari fino al 20% del totale delle attività e in OICR armonizzati le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo stesso fino al 10% del totale delle attività.

Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari con elevato grado di liquidità, denominati in Euro, indipendentemente dalla nazionalità degli emittenti, negoziati nei mercati regolamentati dei paesi appartenenti all'OCSE. È possibile l'investimento in strumenti finanziari di emittenti aventi sede in Paesi Emergenti o negoziati nei mercati regolamentati di tali paesi (fino al 20% del totale delle attività del Fondo).

4. *Stile di gestione.* Per il Fondo, la SGR adotta uno stile di gestione dinamico rivolto all'ottenimento di un rendimento assoluto. L'attività di gestione si basa sulla selezione qualitativa degli strumenti finanziari, cui segue l'applicazione di tecniche quantitative di analisi ciclica, analisi tecnica e di studio delle correlazioni per definire l'allocazione dinamica del portafoglio. In particolare, l'investimento nella componente azionaria (sia azioni, sia parti di OICR di natura azionaria) è estremamente flessibile ed è finalizzato all'incremento della performance in valore assoluto: pertanto la permanenza degli strumenti finanziari di tipo azionario nel portafoglio del Fondo dipende dalle valutazioni tattiche e strategiche elaborate dai gestori. Tale stile di gestione sottintende la possibilità che in determinati periodi la componente azionaria sia completamente assente.

Total Return

1. *Scopo.* Il Fondo è di tipo Flessibile. Scopo del Fondo è soddisfare l'esigenza di chi vuole investire il capitale nel medio periodo con un profilo di rischio medio-alto e con l'obiettivo di perseguire la crescita del capitale nominale investito senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari detenibili in portafoglio.

2. *Oggetto.* Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- parti di OICR;
- strumenti monetari;
- obbligazioni;

- azioni;
- depositi bancari.

3. *Politica di investimento.* La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio prevalentemente orientata verso OICR di natura monetaria, obbligazionaria ed azionaria secondo una distribuzione variabile e flessibile tra le tre componenti. Nella scelta degli OICR da utilizzare verranno privilegiati gli OICR di tipo armonizzato. L'investimento in OICR può rappresentare il 100% del totale delle attività. Il Fondo può inoltre investire fino al 20% del totale delle attività in strumenti monetari, obbligazioni, azioni e depositi bancari.

Gli investimenti sono effettuati prevalentemente in strumenti finanziari denominati in Euro, con elevato grado di liquidità, indipendentemente dalla nazionalità degli emittenti. Il Fondo investe prevalentemente nei mercati regolamentati dei paesi appartenenti all'OCSE. È possibile l'investimento in OICR che investono nei Paesi Emergenti e in strumenti finanziari di emittenti aventi sede in tali paesi o negoziati nei mercati regolamentati di tali paesi fino al 50% del totale delle attività del Fondo.

4. *Stile di gestione.* Per il Fondo, la SGR adotta uno stile di gestione flessibile rivolto all'ottenimento di un rendimento assoluto. L'attività di gestione si basa sulla selezione qualitativa degli strumenti finanziari, cui segue l'applicazione di tecniche quantitative di analisi ciclica, analisi tecnica e di studio delle correlazioni per definire l'allocazione dinamica del portafoglio. In particolare, l'impiego nella componente azionaria (sia azioni, sia parti di OICR di natura azionaria) è estremamente flessibile ed è finalizzato all'incremento della performance in valore assoluto: pertanto la permanenza degli strumenti finanziari di tipo azionario nel portafoglio del Fondo è legata alle valutazioni tattiche e strategiche elaborate dai gestori. Tale stile di gestione sottintende la possibilità che in determinati periodi la componente azionaria sia completamente assente.

Pepite BRIC

1. *Scopo.* Il Fondo è di tipo Azionario. Scopo del Fondo è soddisfare l'esigenza di chi vuole investire il capitale nel lungo periodo, con un profilo di rischio alto e con l'obiettivo di una elevata crescita del capitale nominale investito.

2. *Oggetto.* Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- parti di OICR;
- azioni;
- strumenti monetari;
- obbligazioni;
- depositi bancari.

3. *Politica di investimento.* La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire la composizione del portafoglio del Fondo prevalentemente orientata verso OICR di natura azionaria, armonizzati, che investono in uno o più dei seguenti Paesi Emergenti: Brasile, Russia, India e Cina. Si darà preferenza agli OICR specializzati nell'investimento nei singoli paesi citati. Vi si potranno affiancare OICR che investono in paesi delle seguenti aree: America Latina, Europa dell'Est, altri paesi dell'area cinese (Hong Kong e Taiwan). L'investimento in OICR azionari può raggiungere il 100% del totale delle attività.

Il Fondo può investire altresì in azioni senza alcun vincolo in ordine all'area geografica, alla categoria di emittente, al settore di attività e alla valuta di denominazione fino al 20% del totale delle attività. Il Fondo può inoltre investire fino al 30% in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria (inclusi gli OICR) di emittenti sovrani, organismi internazionali e emittenti societari, prevalentemente a medio-alto merito di credito, e in depositi bancari.

È possibile che l'investimento in OICR che investono nei Paesi Emergenti cumulato a quello in strumenti finanziari di emittenti aventi sede in tali paesi o negoziati nei mercati regolamentati di tali paesi raggiunga il 100% del totale delle attività del Fondo.

La componente azionaria (rappresentata sia da azioni sia da OICR di natura azionaria) non potrà mai scendere sotto il 70% del totale delle attività; vi è pertanto la possibilità di rendere flessibile solo una parte dell'esposizione al rischio azionario. Tenuto conto dell'interesse dei partecipanti, la SGR provvede al disinvestimento degli strumenti finanziari:

- a) al raggiungimento dei target preventivati;
- b) al fine di investire in altri OICR che presentino parametri di valutazione più elevati;
- c) alla variazione del giudizio sull'emittente.

4. Stile di gestione. Per la componente azionaria, nel processo decisionale rivestono particolare rilevanza: analisi micro e macro-economiche per la determinazione dei pesi settoriali; analisi fondamentale per la selezione delle società che presentano un buon modello di business e migliori prospettive di crescita. Nel processo di selezione vengono inoltre analizzate le strategie industriali, la qualità del *management* e la valutazione aziendale (in termini relativi e assoluti). Per la componente obbligazionaria e monetaria il posizionamento sulla curva della durata sarà legato agli scenari elaborati dalla struttura gestionale. In considerazione della gestione dinamica della componente azionaria, che implica una continua ricostruzione del portafoglio azionario, saranno comunque preferiti strumenti obbligazionari e monetari a breve termine.

Pepite Fondi

1. Scopo. Il Fondo è di tipo Azionario. Scopo del Fondo è soddisfare l'esigenza di chi vuole investire il capitale nel lungo periodo, con un profilo di rischio alto e con l'obiettivo di una elevata crescita del capitale nominale investito.

2. Oggetto. Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- parti di OICR;
- azioni;
- strumenti monetari;
- obbligazioni;
- depositi bancari.

3. Politica di investimento. La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire la composizione del portafoglio del Fondo orientata verso OICR di natura azionaria, prevalentemente armonizzati, che investono in tutti i settori economici e/o in tutte le aree geografiche, denominati in qualsiasi valuta. L'investimento in OICR azionari può raggiungere il 100% del totale delle attività.

Il Fondo può altresì investire fino al 30% del totale delle attività in azioni, senza alcun vincolo in ordine all'area geografica, alla categoria di emittente, al settore di attività e alla valuta di denominazione.

Il Fondo può inoltre investire fino al 30% del totale delle attività in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria (inclusi gli OICR) di emittenti sovrani, organismi internazionali e emittenti societari, prevalentemente a medio-alto merito di credito, e in depositi bancari.

È possibile che l'investimento in OICR che investono nei Paesi Emergenti cumulato a quello in strumenti finanziari di emittenti aventi sede in tali paesi o negoziati nei mercati regolamentati di tali paesi raggiunga il 50% del totale delle attività del Fondo.

La componente azionaria (rappresentata sia da OICR azionari sia da azioni) non potrà mai scendere sotto il 70%; vi è pertanto la possibilità di rendere flessibile solo una parte dell'esposizione al rischio azionario.

Tenuto conto dell'interesse dei partecipanti, la SGR provvede al disinvestimento degli strumenti finanziari:

- a) al raggiungimento dei target preventivati;
- b) al fine di investire in altri OICR che presentino parametri di valutazione più elevati;
- c) al venire meno dei presupposti esistenti all'atto dell'acquisto.

4. Stile di gestione. Per la componente azionaria, nel processo decisionale rivestono particolare rilevanza: analisi micro e macro-economiche per la determinazione dei pesi settoriali; analisi fondamentale per la selezione delle società che presentano un buon modello di business e migliori prospettive di crescita. Nel processo di selezione vengono inoltre analizzate le strategie industriali, la qualità del *management* e la valutazione aziendale (in termini relativi e assoluti). Per la componente obbligazionaria e monetaria il posizionamento sulla curva della durata sarà legato agli scenari elaborati dalla struttura gestionale. In considerazione della gestione dinamica della componente azionaria, che implica una continua ricostruzione del portafoglio azionario, saranno comunque preferiti strumenti obbligazionari e monetari a breve termine.

Pepite

1. *Scopo.* Il Fondo è di tipo Azionario. Scopo del Fondo è soddisfare l'esigenza di chi vuole investire il capitale nel lungo periodo, con un profilo di rischio alto e con l'obiettivo di perseguire una elevata crescita del capitale nominale investito.

2. *Oggetto.* Il Fondo investe nei seguenti strumenti finanziari:

- azioni;
- parti di OICR;
- strumenti monetari;
- obbligazioni;
- depositi bancari.

3. *Politica di investimento.* La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire la composizione del portafoglio del Fondo prevalentemente orientata verso azioni negoziate nei mercati regolamentati, dotate di sufficiente liquidità. Gli investimenti sono effettuati senza alcun vincolo in ordine all'area geografica, alla categoria di emittente, al settore di attività e alla valuta di denominazione. L'investimento in azioni può raggiungere il 100% del totale delle attività.

Il Fondo investe nella misura massima del 10% del totale delle attività in OICR le cui politiche di investimento siano compatibili con quella del Fondo stesso e fino al 30% del totale delle attività in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria di emittenti sovrani, organismi internazionali e emittenti societari, prevalentemente a medio-alto merito di credito, e in depositi bancari.

È possibile l'investimento in strumenti finanziari di emittenti aventi sede in Paesi Emergenti o negoziati nei mercati regolamentati di tali paesi o in OICR che investono in tali paesi fino al 50% del totale delle attività del Fondo.

La componente azionaria (rappresentata dalle azioni e dagli OICR azionari) non potrà mai scendere sotto il 70%; vi è pertanto la possibilità di rendere flessibile solo una parte dell'esposizione al rischio azionario. Tenuto conto dell'interesse dei partecipanti, la SGR provvede al disinvestimento delle azioni:

- a) al raggiungimento dei target preventivati;
- b) al fine di investire in altre azioni con migliori prospettive di crescita;
- c) alla variazione del giudizio sull'emittente.

4. *Stile di gestione.* Per la componente azionaria, nel processo decisionale rivestono particolare rilevanza: analisi micro e macro-economiche per la determinazione dei pesi settoriali; analisi fondamentale per la selezione delle società che presentano un buon modello di business e migliori prospettive di crescita. Nel processo di selezione vengono inoltre analizzate le strategie industriali, la qualità del *management* e la valutazione aziendale (in termini relativi e assoluti). Per la componente obbligazionaria e monetaria il posizionamento sulla curva della durata sarà legato agli scenari elaborati dalla struttura gestionale. In considerazione della gestione dinamica della componente azionaria, che implica una continua ricostruzione del portafoglio azionario, saranno comunque preferiti strumenti obbligazionari e monetari a breve termine.

1.2 PARTE COMUNE A TUTTI I FONDI

1. La partecipazione ai Fondi comporta l'assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti dagli stessi il cui valore, soggetto a variazioni più o meno accentuate a seconda della variabilità dei prezzi e/o dei rapporti di cambio, determina la variabilità del valore della quota. L'investimento del patrimonio del singolo Fondo in obbligazioni e strumenti monetari espone al rischio di cambio, al rischio di tasso e al rischio di credito. L'investimento del patrimonio del singolo Fondo in strumenti finanziari di natura azionaria espone al rischio di variazione del prezzo delle azioni, connesso alle prospettive reddituali degli emittenti, che può essere tale da determinare la riduzione o la perdita del capitale investito. L'investimento del patrimonio del singolo Fondo in OICR comporta rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle parti di OICR in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui sono investiti i relativi attivi.
2. La SGR può investire, compatibilmente con la politica di investimento di ciascun Fondo e nel rispetto delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti con riguardo ai fondi armonizzati, in strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e non quotati (ivi inclusi gli strumenti finanziari del

mercato monetario non quotati facilmente liquidabili con vita residua non inferiore a 6 mesi), in parti di OICR e in depositi bancari.

3. Ciascun Fondo può investire in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% e fino al 100% del totale delle attività quando gli strumenti finanziari sono emessi da uno Stato membro dell'UE, dai suoi enti locali, da uno Stato terzo appartenente all'OCSE o da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga almeno 6 emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo stesso.
4. Compatibilmente con la politica di investimento di ciascun Fondo e nei limiti e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, la SGR ha, inoltre, la facoltà di (i) utilizzare strumenti finanziari derivati esclusivamente allo scopo di copertura dei rischi di portafoglio e di (ii) effettuare operazioni di pronti contro termine, riporto, prestito di titoli ed altre assimilabili.
5. Resta ferma la facoltà per la SGR di detenere una parte del patrimonio di ciascun Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti che si discostino dalle politiche di investimento descritte nel Regolamento.
6. La valuta di denominazione dei Fondi è l'Euro. L'unità di misura minimale è il centesimo di Euro. Tale principio di carattere generale non trova applicazione nell'ipotesi di determinazione del valore unitario delle quote, nel qual caso si computano anche i millesimi di Euro.
7. *Mercati regolamentati.* Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 63, comma 2, o nell'apposita sezione prevista dall'articolo 67, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, i mercati dei paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del Fondo indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell'Associazione stessa nonché i mercati regolamentati di Stati appartenenti all'OCSE. Sono comunque equiparati ai titoli non quotati gli strumenti finanziari negoziati sui mercati in questione che siano individualmente sospesi dalla negoziazione da oltre tre mesi o per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di prezzi significativi.
8. *Tassi di cambio applicati.* Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite sulla base dei tassi di cambio forniti giornalmente da "The WM Company" in base alle rilevazioni delle controparti operanti sui principali mercati e resi disponibili tramite l'agenzia d'informazione Reuters. In caso di mancata rilevazione da parte di "The WM Company", la SGR utilizza i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea (BCE) alla data di riferimento della valutazione. Nella selezione di investimenti in valuta estera la SGR tiene conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell'elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio.
9. *Operazioni con parti correlate.* La SGR si riserva la facoltà di investire in parti di OICR gestiti o istituiti dalla stessa SGR o da altre società alla stessa legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta.

2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE

I Fondi sono del tipo "ad accumulazione dei proventi". Pertanto i proventi della gestione non vengono distribuiti ai partecipanti, ma sono reinvestiti nei singoli Fondi.

3. REGIME DELLE SPESE

3.1 SPESE A CARICO DEI FONDI

Le spese a carico di ciascun Fondo sono le seguenti:

- *Provvigione di gestione,* a favore della SGR, calcolata quotidianamente sulla base del valore complessivo netto di ciascun Fondo e prelevata dalla disponibilità del Fondo stesso con valuta il primo

giorno di valorizzazione successivo alla fine di ogni trimestre solare. La commissione di gestione trimestrale, fissata nella misura di $\frac{1}{4}$ (un quarto) di quella annuale, è indicata nella tabella che segue:

FONDI	COMMISSIONE TRIMESTRALE	COMMISSIONE ANNUALE
Total Return Obbligazionario	0,305%	1,22%
Total Return	0,630%	2,52%
Pepite BRIC	0,705%	2,82%
Pepite Fondi	0,705%	2,82%
Pepite	0,705%	2,82%

Limitatamente alla componente costituita da “OICR collegati” (per tali intendendosi quelli promossi o gestiti dalla SGR), è dedotta dalla commissione di gestione di cui sopra la remunerazione complessiva che i gestori degli OICR collegati abbiano effettivamente percepito sugli stessi OICR oggetto dell’investimento da parte della SGR.

- *Provvigione di incentivo*, a favore della SGR, prevista per tutti i Fondi, è determinata secondo i seguenti criteri.

La provvigione di incentivo, pari al 20% dell’extraperformance maturata nell’anno solare, è calcolata sul minore ammontare tra il valore complessivo netto medio del Fondo nello stesso periodo e il valore complessivo netto del Fondo nel giorno di calcolo. Si definisce extraperformance la differenza tra l’incremento percentuale del valore unitario della quota del Fondo e l’incremento percentuale del valore del parametro di riferimento, indicato per ciascun Fondo nella tabella che segue, relativi al medesimo periodo.

FONDO	PARAMETRO DI RIFERIMENTO
Total Return Obbligazionario	BOT + 1% (*)
Total Return	BOT + 5% (*)
Pepite BRIC	Indice MSCI Emerging Markets (in USD convertito in Euro)
Pepite Fondi	Indice Fideuram Fondi Azionari Internazionali (in Euro)
Pepite	Indice MSCI World (in USD convertito in Euro)

(*) Per i fondi Total Return il parametro di riferimento è costituito da un obiettivo di rendimento pari al rendimento semplice netto annuo dei BOT relativo all’ultima asta dell’anno precedente, maggiorato della percentuale indicata in tabella per ciascun Fondo.

Il calcolo della provvigione è eseguito quotidianamente, accantonando un rateo che fa riferimento all’extraperformance maturata rispetto al medesimo giorno dell’anno solare precedente.

Ogni giorno, ai fini del calcolo del valore complessivo del Fondo, la SGR accredita al Fondo l’accantonamento del giorno precedente e addebita quello del giorno cui si riferisce il calcolo.

La provvigione viene prelevata dalle disponibilità liquide del Fondo presso la Banca Depositaria il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell’anno solare.

Ai fini del computo della provvigione di incentivo, eventuali errori di calcolo del parametro di riferimento rilevano solo se resi pubblici dal soggetto indipendente che provvede alla sua

determinazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del parametro stesso. Qualora l'errore sia reso pubblico decorsi i suddetti 30 giorni, la SGR, il Fondo e i partecipanti rinunciano agli eventuali crediti che deriverebbero dall'applicazione del parametro corretto.

Complessivamente, nell'anno solare, le provvigioni di gestione e di incentivo non possono superare il limite percentuale, rispetto al valore complessivo netto del Fondo (c.d. *fee cap*), indicato per ciascun Fondo nella tabella che segue:

FONDO	FEE CAP (*)
Total Return Obbligazionario	2,135%
Total Return	4,410%
Pepite BRIC	4,935%
Pepite Fondi	4,935%
Pepite	4,935%

(*) *Il fee cap corrisponde alla percentuale della provvigione di gestione maggiorata di un valore pari al 75% della stessa.*

- compenso riconosciuto alla Banca Depositaria per l'incarico svolto, avente cadenza annuale e liquidato al 31 dicembre di ogni anno; la misura massima di tale compenso è pari allo 0,11% su base annua da calcolare giornalmente sul patrimonio netto di ciascun Fondo;
- oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari;
- spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici dei Fondi;
- costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote dei Fondi;
- spese degli avvisi inerenti alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge e delle disposizioni di vigilanza;
- spese di revisione della contabilità e dei rendiconti di gestione dei Fondi, ivi compreso il rendiconto finale di liquidazione;
- oneri finanziari per i debiti assunti dai Fondi e le spese connesse;
- spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse dei Fondi;
- oneri fiscali di pertinenza dei Fondi;
- "contributo di vigilanza" che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per i Fondi, nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell'attività di controllo o di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione dei Fondi nei paesi diversi dall'Italia.

Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità di ciascun Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

3.2 ONERI A CARICO DEI SINGOLI PARTECIPANTI

1. A fronte di ogni sottoscrizione, la SGR ha diritto di trattenere una commissione di sottoscrizione prelevata in misura percentuale sull'ammontare lordo della somma investita secondo la seguente tabella:

FONDO	VERSAMENTO LORDO	COMMISSIONE
Total Return Obbligazionario	- Fino a 25.000,00 Euro	1,50%
	- Da 25.001,00 a 50.000,00 Euro	1,25%
	- Da 50.001,00 a 500.000,00 Euro	1,00%
	- Oltre 500.000,00 Euro	0,50%

Total Return	- Fino a 25.000,00 Euro - Da 25.001,00 a 50.000,00 Euro - Da 50.001,00 a 500.000,00 Euro - Oltre 500.000,00 Euro	3,00% 2,50% 2,00% 1,00%
Pepite BRIC	- Fino a 25.000,00 Euro - Da 25.001,00 a 50.000,00 Euro - Da 50.001,00 a 500.000,00 Euro - Oltre 500.000,00 Euro	4,50% 3,75% 3,00% 1,50%
Pepite Fondi	- Fino a 25.000,00 Euro - Da 25.001,00 a 50.000,00 Euro - Da 50.001,00 a 500.000,00 Euro - Oltre 500.000,00 Euro	4,50% 3,75% 3,00% 1,50%
Pepite	- Fino a 25.000,00 Euro - Da 25.001,00 a 50.000,00 Euro - Da 50.001,00 a 500.000,00 Euro - Oltre 500.000,00 Euro	4,50% 3,75% 3,00% 1,50%

Ai fini della determinazione dell'aliquota commissionale applicabile, il versamento si somma agli importi - al lordo delle commissioni di sottoscrizione corrisposte e al netto dei rimborsi effettuati - precedentemente versati, con esclusione di quelli relativi a sottoscrizioni eseguite in esenzione di commissioni, per sottoscrizioni in unica soluzione, Piani di Accumulo e Investimenti Programmati relativi allo stesso o ad altri Fondi.

Per i versamenti effettuati nell'ambito di un Piano di Accumulo (come definito al successivo punto 4.2), si applicano le commissioni di sottoscrizione corrispondenti al valore nominale del Piano medesimo. Il 10% delle commissioni di sottoscrizione così determinate verrà trattenuto sul primo versamento; il rimanente 90% verrà ripartito pro quota sui singoli versamenti unitari successivi in relazione al numero di versamenti complessivo prescelto. L'ammontare delle commissioni di sottoscrizione anticipate non supera in nessun caso 1/3 (un terzo) dell'ammontare del primo versamento.

2. A fronte di operazioni di passaggio tra Fondi, la SGR ha diritto di trattenere un'aliquota commissionale pari all'eventuale differenza tra la commissione di sottoscrizione prevista dal Regolamento per il Fondo di destinazione e la commissione di sottoscrizione trattenuta in occasione della sottoscrizione delle quote oggetto di conversione.
3. La SGR ha inoltre diritto a prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore i seguenti diritti fissi e rimborsi spese:
 - a) 10,00 Euro per il primo versamento in unica soluzione, per il primo versamento nell'ambito di Investimenti Programmati e per ogni operazione di rimborso diversa da quelle effettuate nell'ambito di un rimborso programmato;
 - b) 2,50 Euro per ogni versamento successivo in unica soluzione e nell'ambito di Investimenti Programmati nonché per ogni operazione di passaggio tra Fondi, ivi comprese quelle nell'ambito di trasferimenti programmati, e per ogni operazione di rimborso programmato;
 - c) 1,25 Euro per ogni versamento successivo al primo nell'ambito di un Piano di Accumulo;
 - d) rimborso spese pari a 50,00 Euro per l'emissione, la conversione, il frazionamento, il raggruppamento e la spedizione - con plico assicurato e a rischio del sottoscrittore - di ciascun certificato individuale rappresentativo delle quote dei Fondi. Detti oneri devono essere corrisposti alla SGR, direttamente o per il tramite del collocatore, al momento della relativa richiesta;
 - e) le imposte e tasse eventualmente dovute ai sensi di legge.

I diritti fissi e le spese di cui alle lettere a), b), c) e d) possono essere aggiornati con periodicità annuale sulla base della variazione positiva intervenuta, con riferimento all'anno precedente, dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, come rilevato dall'ISTAT. L'aumento così ottenuto viene arrotondato per eccesso in centesimi di Euro e viene pubblicato sul quotidiano indicato nella *Scheda Identificativa*.

La SGR ha inoltre la facoltà di chiedere il rimborso di spese postali e amministrative nella misura di volta in volta specificata all'interessato, al fine di coprire gli oneri sostenuti per l'invio delle conferme di investimento e dei mezzi di pagamento del rimborso al domicilio indicato dal sottoscrittore. Detto rimborso è limitato all'effettivo esborso sostenuto dalla SGR.

4. Al sottoscrittore che abbia chiesto il rimborso delle proprie quote ai sensi dei successivi 4.4 e 4.5 non prima di 6 mesi dalla data della prima sottoscrizione per versamenti in unica soluzione o nell'ambito di Investimenti Programmati è consentito, nell'arco dei 12 mesi successivi alla data del rimborso e anche in più soluzioni, reinvestire nel medesimo Fondo ed a valere sullo stesso rapporto intrattenuto presso il medesimo intermediario, una somma pari all'importo rimborsato senza corrispondere una nuova commissione di sottoscrizione.
5. I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

4. PARTECIPAZIONE AI FONDI

4.1 SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

1. Salvo quanto previsto all'art. I delle "Modalità di Funzionamento" del Regolamento, alla sottoscrizione delle quote dei Fondi si applica la seguente disciplina.
2. La sottoscrizione delle quote dei Fondi avviene mediante:
 - a) versamento in unica soluzione di importo minimo pari a 500,00 Euro al lordo degli oneri di sottoscrizione (sono ammessi esclusivamente importi espressi in unità intere di Euro);
 - b) versamenti successivi di importo minimo pari a 250,00 Euro al lordo degli oneri di sottoscrizione (sono ammessi esclusivamente importi espressi in unità intere di Euro);
 - c) partecipazione a un Piano di Accumulo di cui al successivo art. 4.2;
 - d) Investimenti Programmati di cui al successivo art. 4.3;
 - e) adesione ad operazioni di passaggio tra Fondi di cui al successivo art. 4.6.
3. La sottoscrizione delle quote si realizza tramite:
 - a) compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo - predisposto dalla SGR e indirizzato alla stessa, anche per il tramite dei soggetti incaricati del collocamento - contenente l'indicazione delle generalità dei sottoscrittori, la denominazione del Fondo prescelto, l'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle altre spese), il mezzo di pagamento utilizzato e la relativa valuta applicata per il riconoscimento dell'importo al conto del Fondo, le istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote;
 - b) versamento del corrispettivo in Euro mediante:
 - assegno postale, bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine di "Total Return SGR S.p.A. - Rubrica *Fondo di riferimento*";
 - bonifico bancario - alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo di contanti ovvero con addebito di conto corrente, con carta di credito di società convenzionata - disposto a favore di "Total Return SGR S.p.A. - Rubrica *Fondo di riferimento*";
 - autorizzazione permanente di addebito sul conto corrente bancario indicato dal sottoscrittore, limitatamente ai versamenti unitari successivi al primo effettuati nell'ambito di un Piano di Accumulo o di un Investimento Programmato.
4. Gli assegni e gli accrediti derivanti da autorizzazioni permanenti di addebito in conto corrente sono accettati salvo buon fine.
5. La sottoscrizione delle quote dei Fondi può avvenire anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, a condizione che l'investitore abbia preventivamente stipulato il contratto regolante il funzionamento del servizio predisposto dalla SGR stessa o dai soggetti incaricati del collocamento e che le quote oggetto dell'operatività a distanza siano immesse nel certificato cumulativo. In tal caso i mezzi di pagamento utilizzabili per la sottoscrizione sono il bonifico bancario, la carta di credito e l'autorizzazione permanente di addebito

in conto corrente; limiti e condizioni di utilizzo di tali mezzi di pagamento sono specificati nel predetto contratto regolante il funzionamento del servizio. Nel caso di prima sottoscrizione effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia del contratto ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/1998.

6. È facoltà del sottoscrittore effettuare più versamenti successivi in unica soluzione a fronte di una medesima domanda di sottoscrizione anche nel caso in cui siano intervenute modifiche al Regolamento. Ove le modifiche intervenute concernano la caratterizzazione del Fondo ovvero le condizioni economiche del rapporto di partecipazione, la SGR comunicherà le cennate modifiche singolarmente a ogni sottoscrittore.
7. Non è consentita la variazione delle modalità di sottoscrizione da versamento in unica soluzione a Piano di Accumulo.
8. La SGR o i soggetti incaricati del collocamento si riservano il diritto di respingere la domanda di sottoscrizione ove essa sia incompleta, alterata o in ogni modo non conforme a quanto previsto dal presente Regolamento e dalle leggi in vigore. La SGR non accetta domande di sottoscrizione di quote di Fondi trasmesse a mezzo telefax, tranne nel caso di operazioni effettuate da investitori qualificati che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR.
9. Ai fini della determinazione del giorno di riferimento (ossia del giorno in cui la SGR ha ricevuto notizia certa della sottoscrizione), convenzionalmente si considerano ricevute in giornata le richieste pervenute alla SGR entro le ore 15.00.

4.2 SOTTOSCRIZIONE MEDIANTE PIANI DI ACCUMULO

1. La sottoscrizione di quote dei Fondi può avvenire anche attraverso versamenti rateali nell'ambito di un Piano di Accumulo a condizione che le quote sottoscritte siano immesse nel certificato cumulativo. In tal caso nella domanda di sottoscrizione devono essere indicati, oltre a quanto previsto al precedente 4.1: il valore complessivo dell'investimento (detto anche "valore nominale del Piano"); il numero dei versamenti (da 12 a 500); l'importo unitario (pari a multipli di 25,00 Euro, con un minimo di 50,00 Euro); la cadenza dei versamenti (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale); la durata del Piano.
2. Per i versamenti nell'ambito di un Piano di Accumulo il sottoscrittore deve avvalersi dei mezzi di pagamento previsti nel precedente 4.1. Il sottoscrittore può inoltre effettuare in qualsiasi momento versamenti anticipati ovvero sospendere o interrompere i versamenti senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico. In caso di interruzione dei versamenti per un tempo superiore a 12 mesi la SGR considera abbandonato il Piano e non accetta ulteriori versamenti nell'ambito del medesimo Piano. Inoltre, il sottoscrittore può variare in qualunque momento il numero, l'importo unitario e la cadenza dei versamenti, nel rispetto delle previsioni di cui al precedente punto 1. La SGR non accetta domande di sottoscrizione mediante piani di Accumulo di quote di Fondi trasmesse a mezzo telefax, tranne nel caso di operazioni effettuate da investitori qualificati che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR.
3. Il sottoscrittore ha la facoltà di dare disposizioni relative ai versamenti nell'ambito di un Piano di Accumulo avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza secondo quanto specificato nel precedente 4.1.
4. Per i versamenti successivi nell'ambito di un Piano di Accumulo la lettera di conferma dell'avvenuto investimento è inviata dalla SGR con cadenza trimestrale o semestrale a scelta del sottoscrittore.

4.3 INVESTIMENTI PROGRAMMATI

1. La sottoscrizione di quote dei Fondi, può avvenire anche attraverso l'adesione ad Investimenti Programmati a condizione che le quote sottoscritte siano immesse nel certificato cumulativo. Gli Investimenti Programmati consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento, mediando i prezzi di acquisto delle quote e pianificando l'impiego di flussi finanziari certi.
2. Nel modulo di sottoscrizione devono essere indicati, oltre a quanto previsto al precedente 4.1: l'importo da corrispondere in sede di sottoscrizione, il numero dei versamenti (da 2 a 12); l'importo unitario (pari a multipli di 50,00 Euro, con un minimo di 500,00 Euro); la cadenza dei versamenti (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale); il valore complessivo (definito anche "valore

nominale dell'Investimento Programmato”) e la durata dell'investimento (che deve esaurirsi nell'arco di un anno). I mezzi di pagamento sono quelli previsti nel precedente 4.1. La SGR non accetta domande di investimenti programmati di quote di Fondi trasmesse a mezzo telefax, tranne nel caso di operazioni effettuate da investitori qualificati che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR.

3. Il sottoscrittore può inoltre effettuare in qualsiasi momento versamenti anticipati ovvero sospendere o interrompere i versamenti senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico.
4. Il sottoscrittore ha la facoltà di dare le disposizioni relative ai versamenti nell'ambito di un Investimento Programmato avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza secondo quanto specificato nel precedente 4.1.

4.4 RIMBORSO DI QUOTE

1. Oltre a quanto previsto dall'art. VI delle “Modalità di Funzionamento” del presente Regolamento al rimborso delle quote si applica la seguente disciplina.
2. La richiesta di rimborso può avvenire per iscritto o anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, secondo le modalità descritte al precedente 4.1. Convenzionalmente si considera ricevuta in giornata la richiesta pervenuta alla SGR entro le ore 15.00. La SGR non accetta domande di rimborso di quote di Fondi trasmesse a mezzo telefax, tranne nel caso di operazioni effettuate da investitori qualificati che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR.
3. Se la richiesta di rimborso è riferita a certificati detenuti dalla Banca Depositaria ed in attesa del riscontro del buon fine del mezzo di pagamento, l'erogazione dell'importo da rimborsare è sospesa sino a che sia effettuato tale accertamento ovvero sia decorso il termine previsto per la proroga della consegna materiale del certificato, secondo quanto previsto dall'art. II, comma 5 delle “Modalità di Funzionamento” del presente Regolamento. Durante il periodo di sospensione le somme liquidate a favore del richiedente vengono depositate presso la Banca Depositaria in apposito conto vincolato intestato allo stesso, da liberarsi solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.
4. Il rimborso può avvenire a mezzo bonifico bancario a favore del richiedente ovvero a mezzo assegno circolare non trasferibile all'ordine dello stesso.
5. In caso di richieste di rimborso che, singolarmente o sommate ad altre richieste pervenute nello stesso giorno lavorativo, siano di importo superiore al 10% del valore complessivo del Fondo, la SGR si riserva di determinare il valore di rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, tenendo conto dell'esigenza di assicurare parità di trattamento a tutti i partecipanti. In particolare, il valore di rimborso della richiesta è regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno nel quale sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso ed a ricostruire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non può essere comunque successivo al quinto giorno lavorativo da quello di ricezione della richiesta di rimborso da parte della SGR.
6. In caso di richieste di rimborso, pervenute nello stesso giorno e provenienti dal/dai medesimo/i sottoscrittore/sottoscrittori, il cui controvalore complessivo superi il 5% del valore complessivo netto del Fondo, la SGR si riserva la facoltà di determinare il valore di rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, tenendo conto dell'esigenza di tutelare gli interessi degli altri partecipanti. In particolare, il valore di rimborso della richiesta è regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno nel quale sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso ed a ricostruire la necessaria liquidità del Fondo. Tale giorno non può essere comunque successivo al quinto giorno lavorativo da quello di ricezione della richiesta di rimborso da parte della SGR. La facoltà prevista dal presente comma è esercitata dalla SGR laddove, nei cinque giorni lavorativi antecedenti alle richieste di rimborso di cui al presente comma, siano state attribuite al/ai sottoscrittore/sottoscrittori quote del Fondo il cui controvalore complessivo superi i limiti su indicati e sia rilevata una elevata frequenza delle operazioni della specie riconducibili al/ai medesimo/medesimi sottoscrittore/sottoscrittori, tale da pregiudicare l'ordinato funzionamento del Fondo. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli investitori qualificati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 maggio 1999, n. 228 e successive modifiche e integrazioni che dichiarino di impegnarsi ad operare per conto della loro clientela in modo tale da non superare i limiti di cui al presente comma.
7. Al verificarsi delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6, la SGR comunica ai partecipanti interessati che ciò può comportare tempi di effettuazione del rimborso più lunghi rispetto a quelli ordinari. Nel caso di

più richieste della specie i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma sono eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse. È facoltà per il sottoscrittore revocare o frazionare la richiesta senza oneri aggiuntivi.

8. A fronte di ogni rimborso la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto disinvestimento.

4.5 RIMBORSI PROGRAMMATI

1. Il sottoscrittore che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo può chiedere alla SGR un rimborso programmato di quote dei Fondi, indicando: la data di decorrenza del piano di rimborso; le cadenze periodiche delle operazioni di rimborso (mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale); il numero delle quote o il corrispondente importo da disinvestire alle scadenze indicate; l'istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite.
2. Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente; le istruzioni successive devono pervenire alla SGR, direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il decimo giorno antecedente alla data indicata per la prima operazione di rimborso e devono contenere le complete generalità del sottoscrittore e le disposizioni relative alle modalità di pagamento. La SGR non accetta richieste di rimborso programmato trasmesse a mezzo telefax, tranne nel caso di operazioni effettuate da investitori qualificati che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR.
3. Il rimborso programmato viene eseguito sulla base del valore unitario delle quote calcolato il giorno prestabilito dal sottoscrittore per il rimborso (ovvero il primo giorno successivo in cui è calcolato tale valore). L'importo dovuto viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione si intende inefficace. In tal caso la SGR ne dà comunicazione al sottoscrittore.
4. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino alla revoca del sottoscrittore da far pervenire alla SGR entro il decimo giorno antecedente alla data prestabilita per il rimborso. Entro il medesimo termine il sottoscrittore può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta oneri di alcun tipo per il sottoscrittore.
5. È fatto salvo il diritto del sottoscrittore di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati.
6. Il sottoscrittore ha la facoltà di dare le disposizioni relative ai rimborsi programmati avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza secondo quanto specificato nel precedente 4.1.

4.6 OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI

1. A fronte del rimborso di quote di ciascun Fondo il sottoscrittore ha facoltà di sottoscrivere contestualmente quote di altri Fondi disciplinati dal presente Regolamento. La richiesta di passaggio tra Fondi (*switch*) può avvenire per iscritto o mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, previa compilazione dell'apposito modulo predisposto dalla SGR, secondo le modalità descritte al precedente 4.1. In particolare la SGR non accetta richieste di operazioni di passaggio tra Fondi trasmesse a mezzo telefax, tranne nel caso di operazioni di investitori qualificati che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR.
2. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all'operazione di passaggio tra Fondi con le seguenti modalità:
 - il giorno di regolamento del rimborso è il giorno successivo a quello di ricezione della richiesta del sottoscrittore. Convenzionalmente si considera ricevuta in giornata la richiesta pervenuta alla SGR entro le ore 15.00;
 - il giorno di regolamento della sottoscrizione del Fondo di destinazione coincide con il giorno di regolamento del rimborso.
3. In caso di richieste di passaggio tra Fondi che, singolarmente o sommate ad altre richieste pervenute nello stesso giorno lavorativo, siano di importo superiore al 10% del valore complessivo del Fondo, la SGR si riserva di determinare il valore di rimborso secondo modalità diverse da

quelle ordinarie, tenendo conto dell'esigenza di assicurare parità di trattamento a tutti i partecipanti. In particolare, il valore di rimborso della richiesta è regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno nel quale sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso ed a ricostruire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non può essere comunque successivo al quinto giorno lavorativo da quello di ricezione della richiesta di passaggio tra Fondi da parte della SGR.

4. In caso di richieste di passaggio tra Fondi, pervenute nello stesso giorno e provenienti dal/dai medesimo/i sottoscrittore/sottoscrittori, il cui controvalore complessivo superi il 5% del valore complessivo netto del Fondo, la SGR si riserva la facoltà di determinare il valore di rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, tenendo conto dell'esigenza di tutelare gli interessi degli altri partecipanti. In particolare, il valore di rimborso della richiesta è regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno nel quale sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso ed a ricostruire la necessaria liquidità del Fondo. Tale giorno non può essere comunque successivo al quinto giorno lavorativo da quello di ricezione della richiesta di passaggio tra Fondi da parte della SGR. La facoltà prevista dal presente comma è esercitata dalla SGR laddove, nei cinque giorni lavorativi antecedenti alle richieste di passaggio tra Fondi di cui al presente comma, siano state attribuite al/ai sottoscrittore/sottoscrittori quote del Fondo il cui controvalore complessivo superi i limiti su indicati e sia rilevata una elevata frequenza delle operazioni della specie riconducibili al/ai medesimo/medesimi sottoscrittore/sottoscrittori, tale da pregiudicare l'ordinato funzionamento del Fondo. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli investitori qualificati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 maggio 1999, n. 228 e successive modifiche e integrazioni che dichiarino di impegnarsi ad operare per conto della loro clientela in modo tale da non superare i limiti di cui al presente comma.
5. Al verificarsi della ipotesi di cui ai commi 3 e 4, la SGR comunica ai sottoscrittori interessati che ciò può comportare tempi di effettuazione dell'operazione più lunghi rispetto a quelli ordinari. Nel caso di più richieste della specie i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma sono eseguiti rispettando l'ordine di ricezione delle stesse.
6. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di effettuare l'operazione, nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all'andamento dei mercati - richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti.
Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini dell'operazione di passaggio alla scadenza del periodo stesso.
7. Le operazioni di passaggio tra Fondi sono consentite nel rispetto degli importi minimi di cui al precedente 4.1.
8. L'efficacia delle operazioni disciplinate dal presente articolo non è subordinata al decorso del termine di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 58/98.

4.7 OPERAZIONI DI PASSAGGIO PROGRAMMATO TRA FONDI

1. È facoltà del sottoscrittore che abbia disposto l'immissione delle quote nel certificato cumulativo impartire, nel rispetto delle disposizioni in materia di passaggio tra Fondi di cui al precedente 4.6, operazioni di passaggio programmato con cadenza mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale. Tale facoltà consente al sottoscrittore di impartire istruzioni per un passaggio programmato delle quote di propria pertinenza, prefissando contestualmente i Fondi di provenienza e di destinazione, il numero delle quote o il corrispondente importo.
2. Le istruzioni per il passaggio programmato possono essere impartite sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente: in quest'ultimo caso, oltre a quanto specificato nel punto precedente, le istruzioni devono pervenire alla SGR, direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il decimo giorno antecedente alla data indicata per la prima operazione di passaggio e devono contenere le complete generalità del sottoscrittore. In particolare la SGR non accetta domande di passaggio programmato di quote di Fondi trasmesse a mezzo telefax, tranne nel caso di operazioni di investitori qualificati che abbiano stipulato apposita convenzione con la SGR.

3. Il passaggio programmato viene eseguito sulla base del valore unitario delle quote calcolato il giorno prestabilito dal sottoscrittore per il passaggio ovvero il primo giorno successivo in cui è calcolato tale valore. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo programmato la relativa disposizione si intende revocata.
4. Le istruzioni per il passaggio programmato si intendono valide fino alla revoca del sottoscrittore da far pervenire alla SGR entro il decimo giorno antecedente alla data prestabilita per l'esecuzione dell'operazione. Entro il medesimo termine il sottoscrittore può chiedere di non procedere alla singola operazione senza che ciò comporti decadenza dal piano di passaggio programmato. In ogni caso, la revoca del passaggio programmato non comporta oneri di alcun tipo per il sottoscrittore.
5. È fatto salvo il diritto del sottoscrittore di chiedere in qualsiasi momento ulteriori passaggi in aggiunta a quelli programmati.
6. Il sottoscrittore ha la facoltà di dare le disposizioni relative ai passaggi programmati avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza secondo quanto specificato nel precedente 4.1.
7. La SGR non accetta operazioni di passaggio programmato tra due o più Piani di Accumulo.

4.8 CONTRATTI ABBINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE

1. La sottoscrizione di quote dei Fondi può essere offerta in abbinamento a servizi o prodotti finanziari.
2. La stipula di contratti collaterali in abbinamento alla sottoscrizione di quote dei Fondi costituisce atto volontario, separato e distinto rispetto alla sottoscrizione di quote.
3. Tali abbinamenti non comportano oneri e vincoli non previsti dal Regolamento né altri effetti sulla disciplina dei Fondi che resta integralmente assoggettata al presente Regolamento.
4. La SGR impegna contrattualmente in tal senso i soggetti incaricati del collocamento delle quote dei Fondi.

5. DISPOSIZIONI EVENTUALI

1. Limitatamente ai primi dieci giorni di calcolo del valore unitario delle quote dei Fondi, il valore giornaliero delle stesse rimarrà invariato a Euro 5,00 (cinque/00).
2. La data di inizio delle operazioni di sottoscrizione sarà pubblicata sul quotidiano indicato nella *Scheda Identificativa*.
3. Nel caso in cui il valore unitario della quota dei Fondi risulti errato per un importo non superiore allo 0,1% del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), una volta ricalcolato il valore corretto della quota, la SGR può astenersi dal porre in essere le attività indicate all'art. V, comma 4 delle "Modalità di funzionamento" del presente Regolamento.

C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento.

I. Partecipazione al Fondo

1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro l'orario indicato nella parte "B) Caratteristiche del prodotto" del presente regolamento, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. Nel caso di richieste di passaggio ad altro fondo o comparto (*switch*) il regolamento delle due operazioni deve avvenire secondo le modalità indicate nella "parte B) Caratteristiche del prodotto".
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.

II. Quote e certificati di partecipazione

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del partecipante.
2. La banca depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella *Scheda identificativa*, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.

3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere - sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente - l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere - senza oneri per il Fondo o per i partecipanti - al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.

4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.

5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.

2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria.

3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del Fondo.

IV. Spese a carico della SGR

1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del fondo o dei partecipanti.

V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella *Scheda identificativa*, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.

2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.

3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.

4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:

a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;

b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'ideale informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di

calcolo), la SGR - ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del fondo - può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.

VI. Rimborso delle quote

1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo.

2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare - se emessi - deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.

3. La domanda di rimborso - la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard - contiene:

- la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
- le generalità del richiedente;
- il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
- il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
- in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
- gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori - anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile - ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5.

5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro l'orario indicato nella parte B ("Caratteristiche del prodotto") del presente regolamento.

6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.

7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, nella parte B ("Caratteristiche del prodotto") è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (*switch*) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.

9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare - in relazione all'andamento dei mercati - richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.

10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

VII. Modifiche del regolamento

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.

2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 90 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche sono tempestivamente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese - non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.

3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quanto determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.
5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

VIII. Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella *Scheda identificativa* o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:

- in caso di scioglimento della SGR;
- in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.

2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.

3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;
- b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del Fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
- c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
- d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
- e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, la Banca Depositaria, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
- f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;
- g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;
- h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);
- i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.